

AVVISO PUBBLICO PER LA COPROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UNITÀ ABITATIVE TEMPORANEE VOLTE A FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI FRAGILI, AI SENSI DELLA DGR LOMBARDIA N. 4531 DEL 10.12.2015

Premesso che:

- il Comune di Garlasco (di seguito anche solo “Comune” “Ente” o “Amministrazione procedente”) è titolare delle funzioni amministrative in materia di servizi alla persona e di gestione del patrimonio disponibile, tra cui l'immobile denominato “Serafini” sito in Piazza San Rocco n. 3 di proprietà dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), “Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”, svolgendo le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;

Richiamati:

- l'art. 55 del Decreto Legislativo n. 117/2017, recante il Codice del Terzo Settore (di seguito “CTS”), inserito nel Titolo VII, rubricato “Dei rapporti con gli enti pubblici”, il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del medesimo Codice, l'utilizzo degli strumenti della coprogrammazione, della coprogettazione e dell'accreditamento prevedendo il coinvolgimento attivo degli Enti del terzo Settore, nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 con cui sono state approvate le Linee guida sul rapporto fra PA ed enti di Terzo settore, ai sensi degli articoli 55, 56 e 57 del CTS (in avanti anche solo “Linee Guida”);
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i. “Codice dei Contratti pubblici” che all'Art. 6. (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore) precisa che non rientrano nel campo di applicazione del codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII [“dei rapporti con gli enti pubblici”] del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017;

Considerato che:

- nel riconoscere lo stretto legame tra le componenti infrastrutturali e le attività di interesse generale previste, la coprogettazione si configura come strumento unitario per assicurare coerenza tra le finalità sociali e le caratteristiche funzionali e spaziali dell'immobile;
- la coprogettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, secondo quanto argomentato nella sentenza della Corte costituzionale 26 giugno 2020, n. 131, in ordine alle forme e modalità di attivazione della c.d. “Amministrazione condivisa”, previste e disciplinate dal Titolo VII del CTS;
- occorre predisporre gli atti della procedura di coprogettazione in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal citato art. 55 CTS, in ordine:
 - a) alla predeterminazione dell'oggetto e delle finalità del procedimento ad evidenza pubblica;
 - b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
 - c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;

d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento, del giusto procedimento;

Visti:

- la Legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la Legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la Legge regionale n. 3/2008 e ss. mm.;
- la Legge n. 106/2016;
- le Linee guida n. 17 di ANAC in materia di affidamento di servizi sociali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 382/2022;

RENDE NOTO CHE

è indetta una procedura di coprogettazione finalizzata all'individuazione dell'Ente del Terzo Settore (E.T.S.) per la gestione di unità abitative temporanee volte a favorire l'inclusione sociale di soggetti fragili, ai sensi della D.G.R. Lombardia n. 4531 del 10.10.20215.

ART. 1 - OGGETTO DELLA COPROGETTAZIONE

L'oggetto della presente procedura consiste nell'individuare un Ente del Terzo Settore, come definito dall'art. 4 del D.Lgs.117/2017 (CTS), disponibile e idoneo ad instaurare rapporti di partenariato con il Comune di Garlasco, mediante coprogettazione, per la realizzazione di interventi volti a contrastare il disagio socio-abitativo e favorire percorsi di benessere ed integrazione sociale consistente nella gestione di n. 5 unità abitative temporanee finalizzate a favorire l'inclusione sociale di soggetti fragili con particolare attenzione ai coniugi separati o divorziati in condizione di disagio socio-economico con figli, alle persone con disabilità, con particolare riguardo a progetti di vita indipendente e alle famiglie mono genitoriali con figli minori, ai sensi della DGR Lombardia n. 4531 del 10.12.2015.

Le n. 5 unità abitative sono situate al primo piano del complesso immobiliare di proprietà comunale denominato "Serafini" collocato nel centro storico della città, con annesso cortile e pertinenza, in Piazza San Rocco n. 3.

Le n. 5 unità abitative sono costituite da bilocali in parte arredati, composti da open space con angolo cottura, servizi igienici e camera da letto. È presente altresì un locale accessorio situato sul lato sud dello spazio cortilizio.

La struttura può accogliere un numero massimo di 5 nuclei familiari composti al massimo da n.2 adulti ed un infante.

Il servizio dovrà esplicarsi secondo le regole e condizioni descritte nell'apposito regolamento comunale (*allegato 1*), nel presente avviso e nella convenzione relativa, oltre che tenendo conto della normativa statale e regionale in materia.

Unitamente alle n. 5 unità abitative sopra descritte, saranno oggetto della coprogettazione anche i locali a pian terreno della struttura e gli spazi comuni, prevalentemente ai fini di un ottimale espletamento della gestione del servizio principale di unità abitative temporanee.

Gli E.T.S. che intendono partecipare alla coprogettazione dovranno manifestare interesse per la realizzazione di attività e progetti volti all'accoglienza residenziale/reinserimento abitativo temporaneo da intendere, e realizzare, come strategie che promuovano forme di residenzialità combinate con servizi di assistenza, anche educativa, cura e supporto al reinserimento sociale avvalendosi di una equipe di professionisti, con profilo differente, che, a seconda del target dell'utente e del tipo di intervento utilizzato, sia capace di predisporre un intervento integrato e interdisciplinare.

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE

Sono ammessi alla coprogettazione tutti i soggetti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, ai sensi dell'articolo 4 del Codice del Terzo Settore, e nello specifico:

- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni di promozione sociale;
- gli enti filantropici;
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- le reti associative;
- le società di mutuo soccorso;
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
- le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;
- gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale così come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.;

La partecipazione è ammessa in forma singola, di raggruppamento temporaneo o in partnership.

Parimenti, possono essere legittimamente considerati quali soggetti proponenti anche gli enti iscritti all'anagrafe di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le quali trova applicazione il dettato dell'articolo 101, comma 3, del CTS, che statuisce che il requisito dell'iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto dall'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, in combinato disposto con l'articolo 102, comma 2, lettera a), che abroga la disciplina ONLUS di cui al D.lgs. n. 460/1997, a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea sulle disposizioni fiscali del CTS sottoposte al predetto regime autorizzatorio.

La presente procedura, che non consiste nell'affidamento di un servizio in appalto ed a fronte di un corrispettivo, in ogni caso attiva un partenariato funzionale alla cura degli interessi pubblici declinati negli atti della presente procedura.

Pertanto, appare necessario stabilire i seguenti requisiti di partecipazione dei partecipanti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

Requisiti di ordine generale:

- insussistenza di una delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023, analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibile, senza che tale richiamo normativo possa essere qualificato anche indirettamente come “autovincolo”;
- iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), fermo restando il regime transitorio previsto dall'art. 101 del CTS.

Requisiti di idoneità tecnico-professionale:

- aver realizzato in modo continuo per almeno 3 anni attività ed interventi sociali per una dimensione del servizio compatibile all'uso dell'immobile oggetto del presente avviso;

- Ai fini del possesso del richiamato requisito, l'ETS interessato potrà far riferimento al periodo temporale degli ultimi 10 anni antecedenti il presente avviso;

Il possesso dei requisiti di cui al presente punto dovrà essere autodichiarato dal legale rappresentante del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.

L'Amministrazione si riserva di favorire, anche in fase successiva all'avvio del Tavolo di coprogettazione, la più ampia partecipazione degli ETS, valorizzando la costruzione di partenariati collaborativi orientati all'interesse generale.

ART. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Come previsto dalla DGR Lombardia n. 4531 del 10.12.2015 e dal Regolamento Comunale vigente, i destinatari degli alloggi temporanei sono individuati nelle seguenti categorie di utenza:

- coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio sociale ed economico, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, residenti in Lombardia da almeno cinque anni e destinatari di provvedimenti, anche provvisori e urgenti, emessi dall'Autorità giudiziaria che ne disciplinano gli impegni economici e/o patrimoniali;
- persone con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 1 e comma 3, non di tipo motorio, con particolare riguardo a progetti di vita indipendente, dotate di sufficiente capacità organizzativa da riuscire ad affrontare le incombenze quotidiane del vivere in autogestione e che sono in attesa o in procinto di accedere a soluzioni abitative autonome stabili;
- famiglie mono genitoriali con figli minori;
- pronto intervento in caso situazioni di grave urgenza legate al nucleo mamma- bambino o donne maltrattate;
- ulteriori progetti sperimentali d'inclusione sociale proposti da terzi e rientranti nella finalità D.G.R. Lombardia n. 4531 del 10.12.2015;

ART. 4 - DURATA DELLA COPROGETTAZIONE

L'Accordo di collaborazione relativo alla coprogettazione, da stipularsi in forma di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e l'ETS selezionato, avrà durata di **n. 5 (cinque) anni**, con decorrenza dalla data di consegna del servizio, che dovrà essere constatata attraverso la sottoscrizione del verbale di consegna. Tale termine sarà eventualmente prorogabile per un pari periodo e l'eventuale proroga sarà disposta dall'Amministrazione Comunale mediante apposito provvedimento amministrativo.

Alla scadenza, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura pubblica per l'individuazione del nuovo gestore, l'ETS partner è tenuto a garantire, su richiesta dell'Ente, la prosecuzione del servizio.

È fatta salva altresì all'ETS partner la facoltà di recedere, ai sensi del Codice Civile, dando un preavviso di 6 mesi a mezzo raccomandata.

ART. 5 RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DA PARTE DELL'ENTE

Al fine di sostenere il nascente partenariato, questo Ente mette a disposizione dei futuri partner le seguenti risorse:

- la struttura denominata “Ex Serafini” sita in Piazza San Rocco n. 3 composta al p.1 da n. 5 appartamenti, al p.t. da n. 2 appartamenti e n. 3 spazi polifunzionali oltre servizi, un’area cortilizia comune ed un locale accessorio situato sul lato sud dello spazio cortilizio;
- la collaborazione costante con il servizio sociale comunale per il coordinamento generale, la supervisione complessiva e la verifica circa il corretto svolgimento del servizio, effettuando funzioni di indirizzo e verifica dell’attività oggetto della coprogettazione;
- gli interventi relativi alla manutenzione straordinaria dell’immobile relativa alle unità abitative temporanee volte a favorire l’inclusione sociale di soggetti fragili, ai sensi della D.G.R Lombardia n. 4531 del 10.12.2015, salvo diverse proposte da parte dell’ETS partner.
- La collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale per l’eventuale necessità di manutenzione straordinaria od altri interventi tecnici/autorizzazioni di competenza che dovranno essere prontamente comunicate e richieste a tale ufficio dall’ETS partner.

ART. 6 RISORSE RICHIESTE ALL’ETS PARTNER

Al fine di garantire la buona riuscita della coprogettazione, questo Ente richiede al partner la disponibilità delle seguenti risorse:

- garantire la presenza di personale adeguato alla formulazione di un progetto in merito all’utilizzo degli spazi oggetto di coprogettazione;
- l’impiego del personale necessario allo svolgimento del servizio, con garanzia di sostituzione in casi di assenza nel rispetto della normativa vigente. Osservare ed obbligarsi ad attenersi scrupolosamente alle norme legislative in materia degli specifici contratti di lavoro, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico del suddetto personale, sia per quanto concerne i trattamenti assistenziali, assicurativi e previdenziali obbligatori, la sicurezza nel lavoro, la prevenzione di infortuni, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta al riguardo;
- il coordinamento e la formazione di tutto il personale: ed esempio incontri periodici di programmazione, incontri di formazione per la qualificazione e lo sviluppo di competenze, incontri regolari tra gli operatori e gli ospiti/locatari, garanzia della funzione specifica di coordinamento e di gestione del servizio nella sua complessità;
- la nomina un responsabile della gestione del servizio che sarà il referente per l’Amministrazione Comunale per il quale dovrà assicurare la costante reperibilità;
- l’attivazione per interventi finalizzati alla pubblicizzazione e promozione del servizio sul territorio in accordo con gli Uffici comunali competenti e l’Assessorato di riferimento;
- una polizza assicurativa civile e patrimoniale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone;
- una polizza assicurativa in merito all’operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che da detto personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Comune o a terzi;
- l’espletamento delle pratiche amministrative per redazione contratti di locazione e relativa registrazione; riscossione corrispettivi a carico delle famiglie per il servizio di ospitalità temporanea, gestione solleciti ed eventuale recupero crediti;
- creare una rete di comunicazione/relazione con gli ospiti/locatari;

- elaborare rendicontazioni economiche e progettuali semestrali del servizio sulle attività svolte ai fini della rendicontazione del finanziamento ottenuto da Regione Lombardia;
- garantire interventi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione quando necessari;
- garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni delle competenti autorità;
- provvedere all'intestazione di tutte le spese per le utenze (ad es.: metano, elettricità, acqua, telefono, eventuale connessione internet, ecc.);
- garantire la manutenzione ordinaria della struttura, del giardino e degli accessori;
- provvedere a propria cura e spese alla realizzazione di interventi migliorativi che verranno proposti;
- garantire un corrispettivo annuo all'Ente non inferiore ad € 1.000,00 (mille/00) a titolo di cofinanziamento, da quantificare in sede di coprogettazione.

ART. 7 PROPOSTA PROGETTUALE

Gli Enti interessati dovranno presentare la propria proposta progettuale, sul fac-simile messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale (*Allegato 2*). Le proposte progettuali dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- essere coerenti con le finalità dell'Avviso ed essere finalizzati al raggiungimento dei suoi obiettivi;
- focalizzarsi sulle iniziative sopra indicate;
- essere rivolti ai nuclei familiari target previsti dalla D.G.R Lombardia n. 4531 del 10.12.2015 e dal vigente Regolamento Comunale;
- garantire la piena accessibilità e partecipazione alle iniziative da parte delle persone con disabilità e/o in condizione di fragilità.

ART. 8 FASI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di co-progettazione si articolerà nelle seguenti fasi:

- *Fase 1* Pubblicazione di apposito Avviso Pubblico e presentazione delle candidature da parte dei soggetti interessati.
- *Fase 2* valutazione delle proposte progettuali: le proposte progettuali sono sottoposte alla valutazione, secondo i criteri stabiliti nella griglia di valutazione di cui al successivo articolo.
- *Fase 3* coprogettazione: esaminate le proposte progettuali, si procede all'approvazione della graduatoria e si dà avvio all'attività di coprogettazione con l'Ente prescelto. Qualora ci siano Enti che intendono proporsi solo per una parte del servizio (ad esempio una specifica fascia d'età o alcune specifiche attività), il Comune potrà valutare in attuazione del principio di massima inclusività di cui all'art. 55 del D. Lgs. 117/2017, l'ammissione di più ETS alla coprogettazione, in coerenza con la finalità collaborativa del procedimento. Ci si riserva la facoltà di non procedere alla fase 3 qualora nessuna delle proposte ricevute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Avviso Pubblico.

- *Fase 4* conclusione del procedimento: il RUP conclude il procedimento a seguito dell'approvazione del progetto e le parti sottoscriveranno apposita convenzione nella quale saranno riportati nel dettaglio le attività da svolgere, le modalità di gestione del servizio in coprogettazione, le modalità di rendicontazione, ecc.

ART. 9 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Le proposte progettuali ammesse a seguito dell'istruttoria formale saranno valutate da un'apposita Commissione di valutazione, mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato secondo il seguente schema di valutazione nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza ed evidenza pubblica:

- Punteggio massimo assegnabile 100 punti.

<i>Criteri di valutazione delle proposte progettuali</i> Nomenclatura criteri	Descrizione criterio	Punteggio max
<u><i>A: Caratteristiche del proponente</i></u>		
	Esperienze maturate su tematiche analoghe a quelle del presente avviso.	Fino a punti 5
<u><i>B: Organizzazione e gestione dell'intervento</i></u>		
B.1	Analisi dei bisogni delle persone in condizione di marginalità. La Commissione intende valutare la completezza e l'accuratezza dell'analisi dei bisogni delle persone in condizione di marginalità legata, in particolare, alla condizione abitativa.	Fino a punti 10
B.2	Strategie specifiche finalizzate all'inclusione sociale. La Commissione intende valutare l'appropriatezza e l'adeguatezza delle strategie e degli strumenti di intervento che l'E.T.S. propone di utilizzare rispetto alle reali esigenze delle persone beneficiarie degli interventi, nonché della loro idoneità ad avviare percorsi di inclusione sociale.	Fino a punti 20
B.3	Progettazione del servizio e organizzazione del lavoro. La Commissione intende valutare: a) l'adeguatezza e l'organicità delle modalità tecnico-operative che l'E.T.S. propone per l'attuazione degli interventi oggetto della presente procedura definendo altresì il gruppo di professionisti con	Fino a punti 20

	profilo differente che, a seconda del target individuato e del tipo di approccio utilizzato sia capace di predisporre un intervento di tipo integrato e interdisciplinare; b) il livello di flessibilità adottato nell'organizzazione e gestione degli interventi previsti dalla presente procedura.	
B.4	Monitoraggio degli interventi. La Commissione intende valutare l'adeguatezza dei processi di controllo degli interventi nonché le soluzioni proposte per affrontare eventuali criticità che potrebbero emergere nella gestione degli interventi ai fini della loro riprogettazione.	Fino a punti 20
B. 5	Rendicontazione/reportistica. La Commissione intende valutare l'adeguatezza della reportistica/rendicontazione, con riferimento alla strumentazione utilizzata, alla completezza dell'informazione registrata, della reportistica elaborabile e delle modalità di raccolta, monitoraggio e analisi dei dati, che si propone di adottare.	Fino a punti 10
<u>C: Criteri premiali</u>		
C.1	Compartecipazione economica da parte dell'E.T.S. La Commissione valuterà l'apporto del cofinanziamento, ulteriore a quello minimo stabilito, che sarà messo a disposizione dall'E.T.S. per l'implementazione del progetto e in coerenza alle attività proprie degli interventi.	Fino a punti 10
C.2	Collaborazione con altri soggetti/attivazione di partenariati per la realizzazione degli interventi.	Fino a punti 5 (1 punto per ogni soggetto coinvolto)

Per quanto riguarda la modalità di attribuzione dei punteggi discrezionali, ciascun commissario, attribuisce un punteggio variabile sulla base del seguente schema di giudizio:

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>	<i>Criterio di giudizio</i>
Ottimo	1	La proposta è considerata eccellente in quanto risponde pienamente alle aspettative dell'Amministrazione comunale e presenta, rispetto ai criteri di selezione, contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente/qualitativamente molto rilevanti, connotati da concretezza, realizzabilità, efficacia ed innovatività, coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di alto interesse e utilità per l'Amministrazione comunale.
Buono	0,8	La proposta risponde alle aspettative dell'Amministrazione comunale e presenta, rispetto ai criteri di selezione, aspetti positivi e contenuti appropriati, descritti in modo chiaro e/o quantitativamente / qualitativamente rilevanti, connotati da concretezza e realizzabilità, in maggioranza coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di interesse e utilità per l'Amministrazione comunale.
Adeguito	0,6	La proposta presenta, rispetto ai criteri di selezione, aspetti positivi e contenuti sufficienti, solo in parte coerenti e aderenti alla realtà territoriale, di discreto interesse e utilità per l'Amministrazione comunale. La trattazione è abbastanza chiara e completa, ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto chiara e completa, rispetto alle esigenze dell'Amministrazione comunale.
Parzialmente adeguato	0,4	La proposta, pur con aspetti positivi e in alcuni tratti apprezzabili, si dimostra, rispetto ai criteri di selezione, lacunosa in alcune sue parti, non sempre espressa in modo chiaro e completo, di limitato interesse e utilità per l'Amministrazione comunale e non del tutto rispondente alle aspettative.
Carente	0,2	La proposta è lacunosa, trattata sommariamente con descrizioni superficiali e non approfondite che denotano, con riferimento ai criteri di selezione, contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente/qualitativamente poco consistenti. Proposta non coerente e non aderente alla realtà territoriale, di nessun interesse e utilità per l'Amministrazione comunale.

La commissione di valutazione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari alla proposta progettuale in relazione ai criteri discrezionali in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Il punteggio finale per ciascun criterio è dato dalla moltiplicazione del coefficiente medio per il punteggio massimo attribuibile. La somma dei punteggi finali attribuiti a ciascun criterio costituisce il punteggio complessivo attribuito alla proposta progettuale.

Parteciperà al tavolo di co-progettazione l'E.T.S. che avrà conseguito il maggior punteggio e risulterà pertanto il primo in graduatoria.

In caso di più candidature collocate in graduatoria nella medesima posizione verrà data priorità a chi ha conseguito un maggior punteggio sui criteri indicati alle lettere B.1, B.2, B.3, B.4 e C.2.

Con Determinazione del Capo Area Sociale si procederà all'approvazione del soggetto ammesso alla procedura di coprogettazione operativa. Si procederà quindi alla formulazione del progetto finale che si concluderà con la stipula di apposita convenzione contenente le modalità ed i termini per la realizzazione delle azioni progettuali. Qualora non si raggiunga un accordo rispetto all'assetto progettuale se ne darà atto nei relativi verbali e l'E.T.S. non potrà vantare pretese nei confronti dell'Amministrazione comunale per un eventuale ristoro delle attività svolte sino a quel momento.

ART. 10 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COPROGETTAZIONE.

A seguito dell'individuazione del soggetto con cui coprogettare ed a cui affidare la realizzazione dell'intervento, sarà stipulata apposita convenzione nella quale saranno riportati nel dettaglio le attività da svolgere, le modalità di implementazione delle stesse, gli impegni reciproci, le risorse finanziarie, le modalità di rendicontazione, ecc.

Qualora si rendesse necessario, e solo su richiesta motivata del partner attuatore, potranno essere previamente ed esplicitamente autorizzate eventuali modifiche delle attività come descritte nel progetto presentato ed ammesso, a condizione che le stesse non alterino l'impianto e le finalità del progetto approvato.

L'ETS è inoltre tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione:

- fornire tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali criticità che possano compromettere il rispetto della tempistica indicata;
- fornire, come previsto dalla convenzione stipulata, le informazioni necessarie al monitoraggio finanziario e procedurale dell'intervento.

ART. 11 RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO.

L'ETS partner dovrà trasmettere semestralmente una breve relazione delle attività svolte, del numero di persone coinvolte e fornire una rendicontazione economica delle spese sostenute che evidenzia quali attività sono state finanziate con altre entrate e quali, invece, risultano a totale carico del soggetto stesso.

Al fine di permettere una adeguata azione amministrativa sulla corretta attuazione del progetto finanziato, il Comune potrà richiedere ulteriore e specifica documentazione e/o predisporre controlli e verifiche.

ART. 12 INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della coprogettazione saranno trattati dal Comune di Garlasco esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura suddetta. Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di strumenti elettronici, con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.

Il titolare interno del trattamento dei dati per la presente procedura è il Capo Area Sociale del Comune di Garlasco.

L'interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR inviando un'email all'indirizzo protocollo@comune.garlasco.pv.it oppure scrivendo a Garlasco - Piazza Repubblica 11, 27026 - Garlasco (PV).

L'informativa privacy completa è visionabile sul sito del Comune di Garlasco <https://www.comune.garlasco.pv.it/it/privacy>.

ART. 13 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Annalisa Arcolin, Capo Area Sociale del Comune di Garlasco.

ART. 14 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI.

L'avviso pubblico ed il presente documento progettuale sono disponibili sul sito comunale dal 20.10.2025 e sino al 19.11.2025 alle ore 12.00.

15. INFORMAZIONI.

Per informazioni relative alla presente procedura, è possibile inoltrare i quesiti e le richieste al seguente indirizzo e-mail sociale@comune.garlasco.pv.it o telefonare ai numeri 0382.825294/7.

Allegati:

All.1 Regolamento Comunale

All.2 Fac-Simile proposta progettuale